

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

- **Codice della proposta:** COM(2022) 489 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0298(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

*La protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto è una priorità fondamentale anche per il Parlamento europeo. Nella sua risoluzione dell'ottobre 2021, il Parlamento europeo ha definito un approccio globale per affrontare le questioni legate all'amianto. In risposta, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute. La comunicazione affronta in modo olistico il rischio per la salute pubblica derivante dall'amianto, presentando misure a livello dell'UE per contrastare l'amianto durante tutto il suo ciclo di vita.*

*I tumori professionali sono la prima causa dei decessi legati al lavoro nell'UE. Sono causati principalmente dall'esposizione a sostanze cancerogene come l'amianto. Ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è connesso all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare, ad esempio, il mesotelioma e il cancro del polmone, con un tempo di latenza medio tra l'esposizione e i primi segni della malattia di 30 anni. Pertanto, il tumore può svilupparsi decenni dopo l'esposizione anche quando i lavoratori sono già in pensione. Ciò rende difficile il tracciamento delle esposizioni pregresse e l'individuazione di un nesso causale tra esposizione professionale e tumori. Per questo motivo è possibile che il numero di persone affette da malattie professionali connesse all'amianto sia sottostimato.*

*Il divieto progressivo dell'uso dell'amianto nell'UE è iniziato nel 1988 con la messa al bando della*

*crocidolite (detta anche amianto blu) ed è stato successivamente esteso ad altri materiali contenenti amianto. Dal 2005 tutte le forme di amianto sono vietate nell'UE.*

*La prima azione dell'UE volta a proteggere i lavoratori dai rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro risale al 1983, quando è stata adottata la direttiva 83/477/CEE del Consiglio. Tale direttiva è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese fino alla sua ultima versione codificata, la direttiva 2009/148/CE (direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro). Inoltre, poiché l'amianto è una sostanza cancerogena, le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche) si applicano ogniqualvolta siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ciò include l'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione, in quanto non è stato ancora possibile individuare una soglia di esposizione al di sotto della quale l'esposizione all'amianto non comporta rischi di tumore. Pertanto, e in linea con la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro sia ridotto al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile.*

*La direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro protegge i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi. Ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro, per tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto, l'esposizione deve essere ridotta al minimo e comunque al di sotto del limite fisso vincolante di esposizione professionale (OEL) di 0,1 fibre/cm<sup>3</sup>, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Ciò comprende le situazioni in cui i lavoratori rientrano nel luogo di lavoro dopo aver svolto attività quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria. In caso di superamento del valore limite, devono essere individuate le cause e il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione dei rischi appropriate per ovviare alla situazione prima che il lavoro possa proseguire. Si precisa inoltre che se l'OEL non può essere osservato con altri mezzi, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di*

*protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale. Inoltre, ai datori di lavoro si applicano obblighi rigorosi in termini di protezione, pianificazione e formazione.*

*Sebbene l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione dell'amianto siano vietate, in tutta l'UE sussiste un problema sostanziale pregresso, che rappresenta una sfida per la salute pubblica e sul lavoro, dal momento che l'amianto è ancora presente in molti edifici più vecchi, che probabilmente saranno ristrutturati, adattati o demoliti nei prossimi anni. La strategia "Ondata di ristrutturazioni" nell'ambito del Green Deal europeo mira in particolare ad accelerare il ritmo delle ristrutturazioni degli edifici in tutta l'UE. Poiché il rischio di esposizione all'amianto si verifica principalmente durante i lavori di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, è importante rafforzare le misure preventive per limitare ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto.*

*Si stima che attualmente siano esposti all'amianto tra i 4,1 e i 7,3 milioni di lavoratori. Il rischio di tale esposizione è legato principalmente alla manipolazione di materiali contenenti amianto e alla dispersione delle fibre di amianto durante i lavori di costruzione, ossia durante la ristrutturazione, la manutenzione, la riparazione e la demolizione degli edifici. Di tutti i lavoratori esposti all'amianto, il 97 % lavora nel settore edile, comprese le professioni tecniche connesse quali quelle relative a copertura, idraulica, carpenteria o posa di pavimenti. L'esposizione all'amianto è presente anche in altri settori economici, ad esempio la gestione dei rifiuti (2 % di tutti i lavoratori esposti), l'industria estrattiva, la lotta antincendio, lo scavo e la manutenzione di gallerie nonché il campionamento e l'analisi dell'amianto. Esiste inoltre un rischio di esposizione in caso di riparazione o smantellamento di navi, piattaforme di perforazione e mezzi di trasporto, come treni e aeromobili con isolamento in amianto.*

*Per garantire che le misure volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto siano quanto più efficaci possibile, la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro deve essere mantenuta aggiornata sulla base delle nuove conoscenze scientifiche acquisite dopo l'ultima revisione sostanziale.*

*L'attuale OEL di 0,1 fibre/cm<sup>3</sup> nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è stato fissato nel 2003 sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili all'epoca. La direttiva comporta prescrizioni minime che dovrebbero essere rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo. A seguito dei più recenti sviluppi scientifici*

*e tecnologici, vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così ulteriormente la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Inoltre, quattro Stati membri hanno già introdotto OEL più rigidi nella loro legislazione nazionale.*

*La modifica proposta della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro renderà più efficace l'OEL ai sensi della direttiva aggiornandolo sulla base delle più recenti evidenze scientifiche disponibili. La modifica proposta è sostenuta dall'ultima valutazione approfondita della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro (valutazione ex post 2017 delle direttive dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e dalla più recente valutazione dell'attuazione delle direttive dell'UE in materia di SSL, relativa al periodo dal 2013 al 2017. L'ultima valutazione approfondita della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro ha concluso che la stessa rimane altamente pertinente e che, per aumentarne l'efficacia alla luce dei progressi scientifici, occorre prendere in considerazione l'abbassamento dell'OEL stabilito nella direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro.*

*La Commissione ha chiesto al comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare la pertinenza scientifica dell'attuale OEL per l'amianto, per orientare la preparazione della proposta di modifica della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro. Il parere scientifico del RAC è stato adottato nel giugno 2021. Esso ha confermato che l'amianto non ha un livello di esposizione sicuro, il che significa che qualsiasi esposizione all'amianto può in ultima analisi provocare malattie. È stata quindi ricavata una relazione tra i livelli di esposizione e il rischio associato (rapporto esposizione/rischio), che esprime l'eccesso di rischio di cancro del polmone e di mortalità da mesotelioma (combinato) in funzione della concentrazione di fibre nell'aria. Inoltre, il comitato tripartito consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha convenuto all'unanimità sulla necessità di abbassare l'attuale OEL.*

*Tra le finalità generali vi è la riduzione dell'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro abbassando l'OEL in tutta l'UE al fine di contribuire efficacemente a prevenire casi di tumore e decessi. Di conseguenza, tale direttiva porterà a migliorare la protezione dei lavoratori aumentando la durata, la qualità e la produttività della vita lavorativa dei lavoratori dell'Unione e garantendo un livello di protezione minimo analogo in tutta l'UE. Creerà inoltre condizioni di parità per le imprese, in quanto impedisce alle imprese che non adottano misure adeguate di acquisire un vantaggio competitivo*

*rispetto a quelle che lo fanno.*

*La revisione dell'OEL ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro porterà a una maggiore armonizzazione dei valori limite in tutta l'UE, il che dovrebbe creare condizioni di parità per le imprese. Le imprese che intendono operare in più Stati membri beneficeranno inoltre della semplificazione dei valori limite applicabili. Ciò potrà tradursi in un risparmio, data la possibilità di adottare soluzioni comuni in tutti gli impianti, invece di dover progettare soluzioni specifiche per i singoli siti al fine di soddisfare prescrizioni diverse in materia di OEL.*

*L'azione a livello dell'UE creerà inoltre condizioni più eque per i lavoratori distaccati, transfrontalieri e mobili esposti all'amianto nel settore edile (in cui un numero significativo di lavoratori distaccati si sposta da un sito all'altro, spesso in più Stati membri) e una più equa distribuzione dei costi sanitari tra gli Stati membri.*

*Tra gli elementi qualificanti ed innovativi si citano:*

- 1. riduzione del OEL da 0.1 a 0.01 f/cm<sup>3</sup> (ciò va a totale vantaggio della sicurezza dei lavoratori in quanto riduce il valore limite di esposizione) con periodo di transizione di 2 anni;*
- 2. passaggio dalla tecnologia analitica in Microscopia Ottica (OM) a quella Elettronica (EM) (che è più accurata ma anche più costosa), con periodo di transizione di 7 anni.*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La presente iniziativa è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con il suo principio sul diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, e il suo piano d'azione. La revisione dell'OEL per l'amianto contribuisce a conseguire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.*

*L'iniziativa si basa inoltre sull'impegno assunto dalla Commissione nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 e nel piano europeo di lotta contro il cancro di abbassare ulteriormente nel 2022 l'OEL per l'amianto nella direttiva sull'esposizione*

*all'amianto durante il lavoro.*

*La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ("direttiva quadro in materia di SSL") e la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche non hanno alcuna incidenza su norme più rigorose o specifiche ai sensi della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro*

*Insieme, la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e il regolamento REACH sono pertinenti e complementari ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all'amianto.*

*La direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è stata adottata in base all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La presente proposta mira a rafforzare il livello di protezione della salute dei lavoratori in linea con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE, tramite un limite di esposizione professionale riveduto accompagnato da alcuni adeguamenti tecnici. Pertanto, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce la base giuridica appropriata sulla quale fondare la proposta della Commissione. A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori è un aspetto della politica sociale, in cui l'UE ha competenza concorrente con quella degli Stati membri.*

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*Poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione all'amianto sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare evidente come all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.*

*I dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per l'amianto. Di conseguenza, i lavoratori dell'UE godono di livelli di protezione diversi. Tre Stati membri hanno fissato OEL vincolanti inferiori al limite di esposizione professionale dell'UE (Danimarca, Paesi Bassi e Francia), mentre uno Stato membro (Germania) ha fissato un valore limite corrispondente a una concentrazione accettabile in aggiunta al valore limite vincolante, prevedendo un approccio più rigoroso rispetto all'uso dell'attuale OEL dell'UE.*

*Questi quattro Stati membri hanno già abbassato i loro valori limite di esposizione per l'amianto al di sotto dell'OEL sancito dalla legislazione dell'UE, riconoscendo i recenti sviluppi delle conoscenze e delle tecnologie scientifiche in questo ambito.*

*Aggiornare la direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro è un modo efficace per garantire che le misure preventive siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri. Ciò contribuirà al conseguimento di un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza, riducendo così al minimo le differenze nella protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori tra gli Stati membri e all'interno del mercato unico dell'UE.*

*Pertanto, un limite di esposizione professionale dell'UE riveduto contribuisce a una maggiore armonizzazione e a una migliore protezione dei lavoratori e alla parità di condizioni per le imprese in tutta l'UE.*

*La proposta rispetta dunque il principio di sussidiarietà.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si concentra sui seguenti aspetti: i) rivedere l'OEL relativo all'amianto mediante la modifica dell'articolo 8 della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro sulla base dei dati scientifici e tecnologici disponibili, come previsto dal considerando 3 della stessa direttiva; ii) affrontare alcuni aspetti direttamente connessi all'abbassamento dell'attuale limite di esposizione professionale (come le tecniche di misurazione); e iii) fornire chiarimenti tecnici sul testo della direttiva.*

*Per quanto concerne il valore limite proposto, dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) sono stati presi in considerazione fattori di fattibilità socioeconomica. L'iniziativa mira a garantire un approccio equilibrato, vale a dire evitare che le imprese subiscano gravi svantaggi economici nel fornire una protezione adeguata ai lavoratori a livello dell'UE. L'iniziativa è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in termini di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto e di salvataggio di vite umane, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese.*

*Conformemente all'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, la presente proposta stabilisce prescrizioni minime e non osta a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure più rigorose, compatibili con i trattati, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori o altre disposizioni che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.*

*Ne consegue che, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*Esempio:*

*La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto contribuisce a migliorare la sicurezza dei lavoratori e ridurre i costi sanitari ed ambientali.*

*Il progetto è di particolare urgenza per evitare nuove esposizioni a tale agente cancerogeno e per rispettare quanto sollecitato dalla Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2021, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) (GU C 184 del 5.5.2022, pag. 45).*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Esempio:*

- Le disposizioni contenute nel progetto - pienamente in linea con la normativa di settore - possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto trattasi di materia trasversale ad impatto significativo in numerosi settori produttivi.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*La tempistica di adozione prevista è di due anni per il cambiamento dell'OEL e di 7 anni per il cambiamento della metodica analitica.*

*La delegazione italiana in occasione delle precedenti riunioni in sede di Commissione europea ha tolto la riserva a tale Direttiva.*

*Non vi sono significativi elementi di criticità, tuttavia la delegazione italiana ha chiesto di poter contare sul sostegno, anche economico, della Commissione europea per l'attuazione della direttiva.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*La Commissione ha analizzato l'impatto economico, sociale e ambientale delle varie opzioni strategiche. I risultati dell'analisi sono illustrati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Le opzioni strategiche sono state confrontate e l'opzione prescelta è stata selezionata sulla base dei seguenti criteri: efficacia, efficienza e coerenza. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 40 anni. I futuri oneri derivanti dalle patologie sono stati stimati sulla stessa durata per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza del tumore. Tutte le fasi analitiche sono state effettuate in linea con gli orientamenti per legiferare meglio<sup>44</sup>.*

*La Commissione ha confrontato le opzioni previste e ha tenuto conto delle posizioni dei vari gruppi d'interesse del CCSS. Su tale base, la Commissione ha determinato l'opzione prescelta di fissare un OEL pari a 0,01 fibre/cm<sup>3</sup> in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore e lo ha tradotto nella corrispondente disposizione legislativa contenuta nella presente proposta. L'opzione è considerata dall'UE equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in termini di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto e di vite umane salvate, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese.*

Secondo uno scenario di riferimento, se non si interviene, nei prossimi 40 anni gli attuali livelli di esposizione provocheranno 884 casi di tumore attribuibili all'esposizione professionale all'amianto nell'UE-27, causando in ultima analisi 707 decessi nello stesso periodo. Secondo lo studio a sostegno della valutazione d'impatto i casi di tumore stimati comporteranno costi sanitari compresi tra 228 e 438 milioni di EUR.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Per quanto concerne gli effetti si ritiene evidenziare che il recepimento a scala nazionale di tale Direttiva comporterà un miglioramento in termini di innovazione, in quanto tutti i laboratori analitici dovranno adeguarsi ad utilizzare metodiche analitiche più avanzate quali la microscopia ottica a scansione (SEM) o a trasmissione (TEM);*

*Tra gli elementi di criticità si segnala che le ricadute economiche più rilevanti si registrerebbero sui laboratori privati di piccole e medie dimensioni e su quelli pubblici.*

*In tale contesto sarebbero auspicabili incentivi sia da parte dell'UE che a scala nazionale a supporto dei laboratori pubblici e privati per gli adeguamenti resi necessari dalla proposta.*

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Andrebbero previsti costi di adeguamento;*

*Non si evidenziano effetti significativi in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*Il recepimento della Direttiva porterà ad un impatto positivo in termini di maggiore tutela dei lavoratori e maggior precisione delle risposte analitiche dei monitoraggi personali espletati per valutare il livello di esposizione dei lavoratori.*

*Ciò potrebbe avere delle ricadute economiche non irrilevanti sui laboratori privati di piccole e medie dimensioni e su quelli pubblici.*

### **Altro**

///////

**Segretariato Generale - Div. IV**  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Il Dirigente Roberto Maria Giordano

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b></p> <p>Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Codice della proposta: COM (2022) 489 final</li> <li>– Codice interistituzionale: 2022/0289 (COD)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b></li> </ul>

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
2009/148/CE	DLGS 81/2008	<p>Sarebbero auspicabili incentivi sia da parte dell'UE che a scala nazionale a supporto dei laboratori pubblici e privati per gli adeguamenti resi necessari dalla proposta (sostituzione della microscopia ottica in elettronica). Recepimento a scala nazionale con modifica parziale di alcuni articoli del Dlgs. 81/08, CAPO III - protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.</p>

**Segretariato Generale - Div. IV**  
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
 Il Dirigente Roberto Maria Giordano